

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il Decreto Legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 "Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i. recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1962, n.25 e s.m.i. recante "Disciplina dei controlli sugli enti locali" che assegna all'*Ufficio Ispettivo* costituito presso il preesistente Assessorato Regionale degli Enti Locali - oggi denominato Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - gli "*speciali controlli*" concernenti gli interventi ispettivi e sostitutivi presso gli enti locali siciliani;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i. recante "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale" che assegna all'*Ufficio Ispettivo* del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, oltre ai controlli ispettivi propriamente detti, anche i controlli sostitutivi nei confronti degli enti locali;

VISTO l'articolo 56 - comma 2 - del D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, di approvazione del T.U. per l'elezione degli Organi comunali, che dispone "*nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione della consultazione elettorale, l'Assessore Regionale per gli Enti locali provvede alla gestione del Comune con la nomina di un Commissario scelto fra i dirigenti in servizio presso l'Ufficio Ispettivo dell'Assessorato*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22: "*i soggetti individuati ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 2 dell'art. 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, non possono assumere, a pena di nullità, l'incarico di commissario straordinario se sono titolari di incarico di commissario straordinario presso altro ente locale, a prescindere dalle funzioni attribuite*";

VISTA l'attuale composizione del Servizio 3 - Ufficio Ispettivo, del Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nella cui dotazione organica, che resta confermata, risulta un solo Dirigente;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22, non è possibile conferire allo stesso dirigente in servizio presso l'Ufficio ispettivo altro incarico di commissario straordinario, oltre quello già attribuito;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29.12.1962 n. 28, modificato dall'art. 7 della legge regionale 16.12.2008, n. 19, al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, all'interno dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, è attribuita, fra l'altro, in generale, la competenza in materia di "Rapporti con gli enti locali e loro unioni ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo" e che, pertanto, tutti i Servizi del Dipartimento svolgono funzioni di vigilanza e controllo sugli enti locali;

RITENUTO, conseguentemente, necessario dover riconoscere le funzioni di componenti dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 56 – comma 2 - del D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, anche ai Dirigenti in servizio presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie locali, nel caso in cui il Dirigente in servizio presso l'Ufficio Ispettivo sia già stato nominato commissario straordinario presso un comune dell'Isola;

DECRETA

Art. 1) Ferma restando l'assegnazione ai rispettivi Servizi di appartenenza, sono riconosciute le funzioni di componenti dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 56 – comma 2 - del D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, di approvazione del T.U. per l'elezione degli Organi comunali, che dispone *"nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione della consultazione elettorale, l'Assessore Regionale per gli Enti locali provvede alla gestione del Comune con la nomina di un Commissario scelto fra i dirigenti in servizio presso l'Ufficio Ispettivo dell'Assessorato"*. anche ai seguenti soggetti Dirigenti in servizio presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali:


Dott.ssa Maria Giovanna Diliberto, Dirigente del Servizio 1° - Assetto istituzionale e territoriale degli Enti locali

Dott. Alberto Pulizzi, Dirigente del Servizio 5° - Ufficio elettorale

Dott.ssa Monica Tardo – Dirigente dell'Unità di staff Studi e Contenzioso

Art. 2) I soggetti di cui all'art. 1) cesseranno automaticamente dalle funzioni riconosciute con il presente provvedimento, al momento del trasferimento ad altro Dipartimento o Assessorato regionale.

Palermo 06-09-2018



IL DIRIGENTE GENERALE

Margherita Rizza